



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

*Trasmissione via pec*

CORTE DEI CONTI



0000842-06/02/2018-SC\_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco  
del Comune di  
**ARCUGNANO (VI)**

e per il tramite dell'Ente.

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria  
del Comune di  
**ARCUGNANO (VI)**

**Oggetto: trasmissione delibera n. 33/2018/PRSE dell'11 ottobre 2017.**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 33/2018/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 ottobre 2017.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

<b>COMUNE DI ARCUGNANO</b>	
07 FEB. 2018	
001483	DEST. INTERNO
Prot. ....	





Deliberazione n. 33 /2018/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 11 ottobre 2017*

*composta dai magistrati:*

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Referendario relatore

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di ARCUGNANO (VI);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 54/2017 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Referendario Elisabetta Usai;

#### FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte dei conti (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR, rispettivamente per il Rendiconto 2015 e per il Bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici*



*per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").*

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla L. cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la L. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, il quale impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità



sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò premesso, tenuto conto degli esiti del controllo per il precedente esercizio, di cui alla delibera n. 223/2017/PRSE, sulla base dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di previsione 2016-2018, si evidenziano, per il 2015, le seguenti irregolarità e criticità.

1. L'Ente è incorso nella violazione dell'art. 227, comma 1, TUEL per ritardo nell'approvazione del Rendiconto (27 luglio 2016).

Nel richiamare integralmente il rilievo già mosso al Comune con la delibera della Sezione n. 223/2017/PRSE, per un analogo ritardo nell'approvazione del Rendiconto 2014, si assiste, anche per l'esercizio in esame, a un'alterazione del corretto fluire del ciclo di bilancio confermata dal ricorso alla gestione provvisoria nel 2016.

Una corretta tempistica di approvazione del Rendiconto, si rileva, è espressione di una attività amministrativa efficiente e ben programmata.

L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale, inoltre, è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 TUEL che individuano nell'approvazione del Rendiconto l'atto formale di definizione della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, legittimante l'utilizzo di tale margine alle sole casistiche specificamente indicate e con i limiti ivi descritti.


2. Si rileva che il Comune non ha contabilizzato i versamenti operati dal concessionario al lordo dell'aggio ad esso dovuto (punto 1.2.8.2 del Questionario sul Rendiconto 2015) con ciò inficiando la regolarità della gestione della tesoreria e la verifica del rispetto dell'art. 7, comma 2, lett. gg-septies, D.L. 70/2011.

3. Si rileva il persistente inadempimento dell'obbligo di invio alla Sezione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1, cc. 611 e 612, L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015).

Appare disatteso, inoltre, il correlato obbligo pubblicitario sul sito istituzionale dell'Ente, sanzionabile ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 33/2013 in termini di responsabilità dirigenziale e di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili.

Le descritte inadempienze sono tanto più gravi ove si consideri che la banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014, ha evidenziato la titolarità, in capo al Comune, di partecipazioni, pur esigue, in società in perdita o non finanziariamente solide nell'esercizio considerato.

In particolare, tralasciando la minimale partecipazione (0,07%) in College Valmarana Morosini s.r.l. (in perdita per - 239.468 euro), l'Ente vanta la titolarità di una quota (3,63%) anche nella G.A.L. Terra Berica società cooperativa (con perdite per -23.286 euro) e in Acque Vicentine s.p.a. (2,61%), società che, seppure in utile d'esercizio (3.238.849 euro), registra debiti complessivi per 100.913.539 euro a fronte di un



patrimonio netto pari a 28.225.893 euro (con un rapporto di *debt/equity* di 3,56 come tale ampiamente insufficiente a garantire solidità finanziaria alla società in esame).

E ancora, emerge che è stata attivata dal soggetto liquidatore la procedura di vendita delle quote sociali della College Valmarana Morosini s.r.l., non più considerate strategiche dal Comune (punto 4.1 del Questionario sul Rendiconto 2015).

Tanto considerato, la mancata presentazione del Piano di razionalizzazione ostacola la funzione di controllo intestata alla Corte dei conti ai sensi della normativa citata e incide sugli esiti della verifica della revisione straordinaria delle partecipazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", da intendersi come snodo nel riordino del sistema delle partecipazioni dell'ente locale fermi restando gli obblighi di razionalizzazione periodica (v. art. 20 del decreto testè citato).

4. Il Comune persiste nell'inadempimento dell'obbligo di inserimento, anche per l'esercizio considerato, dei dati del Rendiconto 2015 sul sistema SIRTEL, perdurando, altresì, l'acclarata omissione per ciò che concerne il Rendiconto 2014 (v. delibera n. 223/2017/PRSE).

5. Risulta che l'Ente ha approvato il PEG in ritardo (16 giugno 2016) rispetto al termine finale dei 20 giorni successivi dall'approvazione del bilancio di previsione (avvenuta in data 28 aprile 2016) in violazione del termine di cui all'art. 169, comma 1 del TUEL, il che si traduce in un affievolimento della funzione di programmazione, autorizzatoria e, conseguentemente, valutativa, di tale strumento.

6. Infine, si raccomanda al Comune, sulla base della segnalazione dell'Organo di revisione nella propria Relazione al Bilancio di previsione 2016-2018, l'adozione di un regolamento di contabilità che, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 3, TUEL, recepisca i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 oltre che del medesimo testo unico.

#### PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- sollecita il rigoroso rispetto dei termini di approvazione del Rendiconto di cui all'art. 227, comma 1, TUEL;
- rileva la mancata contabilizzazione dei versamenti operati dal concessionario al lordo dell'aggio ad esso dovuto;
- rileva il persistente inadempimento dell'obbligo di invio alla Sezione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1, cc. 611 e 612, L. 190/2014;
- rileva il persistente inadempimento dell'obbligo di inserimento, anche per l'esercizio considerato, dei dati del Rendiconto 2015 sul sistema SIRTEL perdurando, altresì, l'acclarata omissione per ciò che concerne il Rendiconto 2014;
- rileva la tardiva approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) rispetto a quanto previsto dall'art. 169, comma 1, TUEL;




- raccomanda al Comune l'adozione di un regolamento di contabilità che, ai sensi dell'art. 152, cc. 1 e 3, TUEL, recepisca i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 oltre che del medesimo testo unico.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.


Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di ARCUGNANO (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 11 ottobre 2017.

Il Magistrato relatore

Elisabetta Usai  


Il Presidente

Diana Calaciura Traina  


Depositata in Segreteria il 05/02/2018

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

